



seduta del 30/01/2017
delibera 82

pag. 1

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 102 LEGISLATURA N. X

DE/VP/ITE Oggetto: L. 28.10.2013, n. 124 - L. 80/2015 - Revoca DGR n. 0 NC
 1119/2014 e n. 125/2015 - Approvazione nuove linee guida per l'utilizzo del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli

Prot. Segr. 88

Lunedì 30 gennaio 2017, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- | | |
|-----------------------|----------------|
| - LUCA CERISCIOLI | Presidente |
| - ANNA CASINI | Vicepresidente |
| - MANUELA BORA | Assessore |
| - LORETTA BRAVI | Assessore |
| - FABRIZIO CESETTI | Assessore |
| - MORENO PIERONI | Assessore |
| - ANGELO SCIAPICHETTI | Assessore |

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste alla seduta, in assenza del Segretario della Giunta regionale, il Vicesegretario, Fabio Tavazzani.

Riferisce in qualità di relatore il Vicepresidente Anna Casini.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il _____

prot. n. _____

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: "L.28.10.2013, n. 124 – L. 80/2015 – Revoca DGR n. 1119/2014 e n. 125/2015 - Approvazione nuove linee guida per l'utilizzo del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli"

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria nel rispetto del D.Lgs 118/2011;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F. Edilizia ed espropriazione;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

Di approvare le linee guida per l'utilizzo del "Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli", istituito con L. del 28.10.2013, n.124 e ss.mm.ii., come riportato nell'allegato "A" alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale e revocare, contestualmente, le linee guida già approvate con DGR n. 1119/2014 e n. 125/2015;

L'onere fa carico ad **€ 200.000,00** sul capitolo 2120610005 del bilancio 2017/2019 annualità 2017 contributo integrativo regionale,

Di subordinare la concessione di **€ 2.749.302,79** sul capitolo 2120610004 del bilancio 2017/2019 annualità 2017 ad avvenuta reiscrizione a bilancio delle somme statali a destinazione vincolata.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA REGIONALE

(*Fabrizio Costa*)
Il Vice Segretario della Giunta regionale
(*Fabio Tavazzani*)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(*Luca Ceriscioni*)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Legge 28 ottobre 2013 n.124 - Conversione, con modificazioni, del decreto legge 31 agosto 2013, n.102, recante Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici”;
- Legge 23 maggio 2014, n. 80 - Conversione con modificazioni del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015;
- Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 202 del 14 maggio 2014 attuativo dell'art. 6, comma 5 del D.L. 102/2013;
- Decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 02 dicembre 2014 e 23 maggio 2015 di riparto fondi;
- Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 marzo 2016 "Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui all'art. 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124. Riparto annualità 2016 (59,73 milioni) attuativo dell'art.6, comma 5 del D.L. 102/2013" (*pubblicato sulla G.U. 25 luglio 2016, n. 172*);
- DGR n. 1119/2014 con oggetto: "L.28.10.2013, n.124 – DM 14.5.2014 n. 202 – Approvazione linee guida per l'utilizzo del fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli”;
- DGR n. 125/2015 con oggetto: "Modifica DGR n.1119 DEL 6.10.2014 concernente "L.28.10.2013, n.124 – DM 14.5.2014 n. 202 - Approvazione linee guida per l'utilizzo del fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli””;
- L.R. n. 35 del 27/12/2016 "Disposizioni per la formazione del Bilancio 2017/2019 della Regione Marche (Legge di stabilità 2017)”;
- L.R. n. 36 del 27/12/2015 "Bilancio di previsione 2017/2019" e ss.mm.ii.;
- DGR n. 1647 e 1648 del 30/12/2016.

Motivazione

Il comma 5 dell'art.6 del D.L. 102/2013 (Misure di sostegno all'accesso all'abitazione e al settore immobiliare) istituisce presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

Il richiamato comma 5 dispone che con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, si provveda al riparto delle risorse assegnate al predetto Fondo, nonché di stabilire i criteri e le priorità da rispettare nei provvedimenti comunali che definiscono le condizioni di morosità incolpevole che consentono l'accesso ai contributi.

In attuazione del richiamato comma 5, il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 202 del 14 maggio 2014 definisce i criteri per l'utilizzo dei fondi (art. 3 - criteri per l'accesso, art. 5 – priorità nella concessione).

La Regione Marche, con DGR n. 1119/2014, modificata dalla DGR 125/2015, ha approvato le linee guida per la gestione del fondo.

In sintesi, le Linee guida di che trattasi hanno disciplinato aspetti particolarmente significativi del procedimento, quali:

- i criteri per la ripartizione preventiva delle risorse tra i comuni;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- il procedimento di assegnazione e di liquidazione delle risorse ai comuni (*emanazione bandi, istruttorie, rendicontazione contributi erogati etc*);
- i criteri ed i requisiti richiesti ai cittadini per l'accesso ai contributi (*requisiti soggettivi*)
- la finalizzazione e l'entità dei contributi
- le modalità di effettuazione dei controlli ed il monitoraggio del procedimento.

Nella Regione Marche, annualità 2014 e 2015, con le provvidenze del Fondo sono state soddisfatte solo 76 domande per un importo complessivo di € 329.970,03, pari al 19.83% delle risorse disponibili.

Il MIT, con decreto del 30 marzo 2016, oltre a provvedere alla ripartizione delle risorse disponibili per l'anno 2016, in considerazione dell'interesse, oltremodo scarso, incontrato dal provvedimento presso i potenziali beneficiari, ha definito nuovi criteri per la gestione del fondo.

In particolare le novità più significative introdotte con il predetto decreto riguardano:

- la possibilità di ampliare il novero dei Comuni che possono beneficiare del contributo aggiungendo ai Comuni ATA i '*Comuni ad alto disagio abitativo individuati dalle programmazioni regionali cui sono destinate le risorse del Fondo* (...)'
- una nuova misura che consente di assicurare ai locatori, in anticipazione, il versamento di un numero di mensilità relative ad un nuovo contratto a canone concordato;
- La possibilità di cumulare tra di loro i benefici, associati alle misure introdotte, fino a raggiungere un importo non superiore a € 12.000,00 .

Per recepire dette novità e rendere più efficace questo importante strumento a sostegno dei nuclei familiari in condizione di 'morosità incolpevole', ottimizzando l'utilizzo delle risorse che si renderanno disponibili, è necessario procedere alla revoca delle precedenti DGR n. 1119/2014 e n. 125/2015 ed alla approvazione di nuove linee guida (Allegato A) che dovranno seguire i Comuni nella concessione dei contributi agli aventi diritto.

Le principali novità introdotte con le nuove linee guida riguardano:

- tempistica apertura bandi comunali per la concessione dei contributi;
- criteri di ripartizione tra i Comuni,
- possibilità di effettuare compensazioni tra i Comuni che non hanno utilizzato le risorse assegnate preventivamente e quelli che non sono riusciti a soddisfare il fabbisogno emerso;
- aggiornamento finalità ed entità dei contributi concedibili.

Per quanto concerne la possibilità di ampliare il novero dei Comuni che possono beneficiare del contributo aggiungendo ai Comuni ATA i '*Comuni ad alto disagio abitativo individuati dalle programmazioni regionali cui sono destinate le risorse del Fondo*' _ ipotesi sollecitata dalle organizzazioni sindacali _ si evidenzia che al momento non vi sono atti regionali che individuano detti Comuni 'ad alto disagio abitativo'.

Ricordato che gli atti di programmazione sono di competenza dell'Assemblea regionale e che non è verosimilmente possibile che tali atti possano essere approvati a brevissima scadenza (*entro il corrente anno*), in accordo con le organizzazioni sindacali, si è inserito nelle linee guida la previsione che:

- il riparto per l'anno 2016 è effettuato tra i soli Comuni ATA;
- a partire dall'annualità 2017 (*ottobre*) il riparto delle risorse sarà effettuato integrando l'elenco dei Comuni ATA con Comuni ad alto disagio abitativo individuati dalle programmazioni regionali cui sono destinate risorse per le politiche della casa/sostegno alla locazione.

In considerazione del sostanziale fallimento dei bandi relativi alle annualità 2014 e 2015 (*Comune di Ancona, anno 2015 nessuna domanda, ndr*) ed dell'entità delle somme inutilizzate si ritiene opportuno procedere, a titolo sperimentale, alla adozione di una procedura 'aperta' nell'accoglimento delle richieste: fino all'esaurimento delle risorse disponibili saranno accolte tutte le domande ammissibili presentate a seguito



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

della pubblicazione dei bandi comunali (*in precedenza il periodo per la presentazione delle domande era di 30 giorni*).

Di conseguenza, si è ritenuto opportuno superare anche la ripartizione preventiva e rigida delle risorse disponibili tra i Comuni beneficiari da effettuarsi sulla base del numero degli sfratti per morosità incolpevole _ come stabilito dalle precedenti linee guida _ a favore del criterio di seguito illustrato, di più semplice applicazione.

Tra l'altro il nuovo criterio permette di ovviare alle oggettive difficoltà incontrate dai Comuni per l'accertamento presso i Tribunali del numero degli sfratti per morosità incolpevole per i quali è stata richiesta la convalida al 31 Dicembre dell'anno precedente.

Il procedimento di erogazione delle risorse ai Comuni, come modificato nelle nuove linee guida, è articolato in 3 sessioni (1 marzo, 1 giugno e 1 ottobre) e prevede una fase riepilogativa annuale nella quale attuare meccanismi di compensazione.

In caso di insufficienza delle risorse disponibili e quindi in presenza di domande insoddisfatte, l'effettivo riparto verrà fatto tra i Comuni dove sono giacenti le predette domande, in proporzione al reale fabbisogno emerso.

Si propone quindi di sostituire il criterio definito con la DGR n. 125/2015 basato sul numero degli sfratti con il criterio seguente di ripartizione preventiva:

- Per il 65% delle risorse in proporzione al numero di famiglie residenti (dato ISTAT al 1^ gennaio dell'anno di riferimento).
- Per il 35% delle risorse in proporzione al fabbisogno emerso nell'anno precedente.

Sono inoltre stati aggiornati sulla base del disposto del decreto MIT 30.03.2016 :

- Le finalità cui sono destinati i contributi aggiungendo la possibilità di assicurare al locatore il versamento di un numero di mensilità relative a un nuovo contratto di locazione a canone concordato;
- Gli importi massimi entro i quali i Comuni possono graduare la concessione del contributo per ciascuna finalità.

In relazione alla finalità di cui all'art. 5, co.1, lett. d) del decreto (*misura che consente di assicurare ai locatori, in anticipazione, il versamento di un numero di mensilità relative ad un nuovo contratto a canone concordato*), trattandosi della concessione di contributi 'in anticipazione', non determinati sulla base di situazioni certe o consolidate, si è reso necessario introdurre specifici meccanismi di controllo mirati a verificare la permanenza dei requisiti oggettivi ed economici per la concessione del contributo medesimo.

La presente proposta è stata concertata in data 3 novembre 2016 con le organizzazioni sindacali degli inquilini e dei piccoli proprietari maggiormente rappresentative a livello locale, conformemente a quanto disposto dall'art.4 della L.R. n.36/2005. Alla riunione erano stati invitati anche i rappresentanti dei Comuni ATA che però hanno partecipato solo in minima parte.

Per completezza di informazione si illustra una criticità nell'applicazione del fondo che si è manifestata in passato: la possibilità di utilizzare i contributi di che trattasi anche a favore di inquilini, residenti in alloggi di edilizia residenziale pubblica (Comuni/ERAP), in possesso del requisito della morosità incolpevole.

Il dubbio in merito all'applicabilità è basato sul fatto che il Decreto Ministeriale prevede che il richiedente sia destinatario di un "*atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida*" mentre le procedure di sfratto previste nei confronti di inquilini di alloggi di proprietà pubblica (*R.D. n. 1165/1938 e L.R. N. 36/2005*) sono di tipo amministrativo e non prevedono citazione per la convalida (*gli enti gestori procedono alla risoluzione del contratto a seguito del decreto del giudice di ingiunzione di pagamento delle somme dovute con conseguente decadenza dall'assegnazione*).

A tale proposito è stato sottoposto, con ID 10501433 del 26 ottobre 2016, apposito quesito al Comitato tecnico consultivo per la legislazione e si prevede l'acquisizione del relativo parere entro il corrente anno.

Ar



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La questione non viene affrontata nelle presenti linee guida dal momento che può essere risolta in sede attuativa con provvedimenti dirigenziali.

Il Fondo destinato al sostegno degli inquilini morosi incolpevoli è alimentato con risorse statali e con un contributo integrativo regionale.

Per quanto attiene alle risorse statali, il MIT con Decreti 14/05/2014, 3/12/2014, 19/03/2015 e 30/03/2016 ha stanziato a favore della Regione Marche la somma complessiva di € 3.007.824,81 (capitolo di entrata n. 1201010036 accertamenti nn. 2590/2014, 65/2015, 3064/2015 e 1407/2016; capitolo di uscita n. 2120610004).

Di tale somma € 258.522,01 sono stati utilizzati per soddisfare il fabbisogno espresso dai Comuni per gli anni 2014 e 2015. La rimanente cifra di **€ 2.749.302,79** potrà essere ripartita, tra i Comuni aventi diritto, a seguito della reiscrizione nel bilancio di previsione della spesa 2017-2019 annualità 2017.

Per quanto attiene alle risorse regionali, la Regione Marche ha istituito il capitolo 2120610005 del bilancio di previsione 2016-2018 con una dotazione di € 200.000,00 per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Il Bilancio 2017/2019 ha confermato la dotazione di € 200.000,00 a carico dell'annualità 2017. Nell'anno 2016 sono stati utilizzati € 71.448,02 quale integrazione per gli anni 2014 e 2015.

Le risorse complessive che potranno essere ripartite ammontano quindi ad **€ 2.949.302,79** e sono date da:

risorse statali: cap. 2120610004 **€ 2.749.302,79** da iscrivere a bilancio,

risorse regionali: cap. 2120610005 **€ 200.000,00** bilancio 2017-2019, anno 2017.

L'approvazione delle presenti linee guida potrà consentire ai Comuni di avviare le procedure per l'emanazione dei bandi e la copertura sarà data per **€ 200.000,00** a carico del capitolo 2120610005 del bilancio regionale 2017/2019 annualità 2017 contributo integrativo regionale.

La concessione di **€ 2.749.302,79** sul capitolo 2120610004 del bilancio regionale annualità 2017 sarà subordinata alla reiscrizione a bilancio delle somme statali a destinazione vincolata.

Con DGR n. 1559 del 19 dicembre 2016 è stato richiesto il parere del Consiglio delle autonomie locali, ai sensi dell' art. 11 comma 3 della legge regionale n. 4/2007, sulla presente proposta di deliberazione.

Il presente atto è stato esaminato con parere favorevole dal Consiglio delle autonomie locali espresso in data 02 gennaio 2017, ai sensi dell' art. 11 comma 3 della legge regionale n. 4/2007 e dell'art. 20 comma 5, del Regolamento Interno del Consiglio.

Nel parere è stato chiesto che vengano conservati i limiti massimi contributivi previsti dall'art. 5, comma 1, lettere a) e b) del DM del 30 marzo 2016 GU 25 luglio 2016 ovvero di modificare il paragrafo 6 dell'allegato "A" alla presente deliberazione sostituendo, in particolare, al punto a) € 6.000,00 con € 8.000,00 ed al punto b) € 4.800,00 con € 6.000,00.

Si ritiene di poter accogliere le indicazioni espresse nel parere modificando, come indicato, l'allegato "A".

ESITO DELL'ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Alla luce delle valutazioni e considerazioni espresse, si propone l'approvazione del presente dispositivo.

Il responsabile del procedimento

Carmen Sbröllini



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Delibera
82

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria di € 200.000,00, intesa come disponibilità a carico del capitolo 2120610005 del bilancio di previsione 2017-2019, annualità 2017, nell'ambito della disponibilità già attestata con DGR del 19/12/2016, n. 1559.

IL RESPONSABILE DELLA PO
Controllo contabile della spesa 2

(*Stefania De Naro*)

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE EDILIZIA ED ESPROPRIAZIONE

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.

Il dirigente
(*Massimiliano Marchesini*)

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE TRASPORTI ENERGIA

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

Il dirigente
(*Mario Pompei*)

La presente deliberazione si compone di n. 11 pagine, di cui n. 4 pagine di allegati.

Il segretario della Giunta
(*Fabrizio Costa*)

Il Vice Segretario della Giunta regionale
(*Fabio Tavazzani*)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO A

**DL n. 112/2013 convertito dalla L. 124/2013 art. 6, comma 5
Fondo per inquilini morosi incolpevoli**

LINEE GUIDA

1. FINALITA'

Per fronteggiare le situazioni di maggiore disagio abitativo e prevenire gli sfratti, il Fondo è destinato alla concessione di contributi in favore di inquilini morosi incolpevoli. La morosità incolpevole si verifica per sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare.

A dimostrazione della incolpevolezza della morosità, l'interessato dovrà dimostrare la regolarità nei pagamenti degli affitti negli anni precedenti all'insorgere della riduzione della capacità reddituale come più sotto individuata (punto 5), anche qualora il contratto di locazione sia stato stipulato per un alloggio ubicato in comune diverso da quello di attuale residenza.

2. RISORSE; RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE AI COMUNI

La Regione, per l'annualità 2016, procede al riparto delle risorse disponibili tra i Comuni ad alta tensione abitativa, di cui alla delibera CIPE n.87 del 13 novembre 2003, ivi compreso il Comune di Fermo quale capoluogo di provincia non incluso nella predetta delibera.

A partire dall'annualità 2017 il riparto delle risorse disponibili sarà effettuato integrando l'elenco dei Comuni ad Alta Tensione Abitativa (ATA) con Comuni ad alto disagio abitativo individuati dalle programmazioni regionali cui sono destinate risorse per le politiche della casa/sostegno alla locazione.

La Regione effettua una ripartizione preventiva delle risorse disponibili tra i Comuni aventi diritto secondo i parametri di seguito indicati:

- Per il 65% delle risorse in proporzione al numero di famiglie residenti (dato ISTAT al 1° gennaio dell'anno di riferimento).
- Per il 35% delle risorse in proporzione al fabbisogno emerso negli anni precedente

La ripartizione è effettuata entro il 31 ottobre di ciascun anno (*per il primo anno entro 60 giorni dalla approvazione da parte della Giunta Regionale delle presenti linee guida*) la Regione procede alla ripartizione delle somme disponibili, al loro impegno a favore dei Comuni ed alla erogazione di una quota del 15% del contributo assegnato a titolo di anticipazione.

L'importo erogato a titolo di anticipazione non sarà comunque inferiore ad € 12.000,00.

3. MODALITA' DI UTILIZZO

I Comuni, nei 30 giorni successivi all'atto regionale di riparto, provvedono alla pubblicazione di appositi bandi pubblici aperti, dandone adeguata evidenza, per individuare i soggetti in possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi.

Nel bando pubblico sono indicati:

- L'entità delle risorse globalmente disponibili di cui al paragrafo 2.;
- I requisiti di accesso;
- I criteri per la formazione di eventuali graduatorie;
- L'entità e le modalità di erogazione dei contributi nel rispetto dei criteri e requisiti stabiliti dal presente atto;
- Le modalità di verifica della veridicità delle dichiarazioni rese;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- Documentazione obbligatoria da allegare alla domanda.

Il bando deve altresì contenere l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del Decreto legislativo 196/2003.

I Comuni, istruiscono le singole domande pervenute in ordine di presentazione, verificano il possesso dei requisiti richiesti, segnalano il fabbisogno emerso alla Regione e richiedono l'erogazione dei fondi, che si sono resi necessari per soddisfare le domande pervenute, istruite con esito positivo, e liquidate/liquidabili con tempistica **1 marzo, 1 giugno e 1 ottobre** di ciascun anno.

Nel caso di domande presentate contestualmente, di domande insoddisfatte accumulate per esaurimento delle risorse assegnate o in presenza di altre situazioni legate a specificità locali, il Comune ordina le domande per priorità.

Costituisce criterio preferenziale per la concessione/liquidazione del contributo la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia (*art. 3 comma 3 DM 30 marzo 2016 GU 25 luglio 2016*):

- ultrasettantenne;
- minore;
- con invalidità accertata per almeno il 74%;
- in carico ai servizi sociali o alle aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

Contestualmente alla richiesta di fabbisogno i Comuni provvedono a comunicare i dati necessari per il monitoraggio dell'avanzamento del procedimento richiesti dal Ministero secondo la scheda predisposta dalla Regione. La trasmissione della scheda di monitoraggio correttamente compilata e sottoscritta, è condizione per la tempestiva erogazione delle risorse.

4. LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE AI COMUNI

La Regione procede alla liquidazione dei contributi nei limiti delle risorse assegnate entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta.

In occasione della erogazione delle risorse da richiedere alle scadenze del 1 marzo e 1 giugno la Regione provvede, ove necessario, a reintegrare la dotazione iniziale liquidata a titolo di anticipazione al momento della ripartizione preventiva.

Qualora, alla presentazione della scheda di monitoraggio relativa alla liquidazione con scadenza 1 ottobre, si rendessero disponibili delle economie sulle risorse assegnate, queste vengono accertate e ripartite tra i Comuni ove risultasse un fabbisogno insoddisfatto.

Qualora le predette economie non fossero sufficienti a coprire il fabbisogno inevaso, queste vengono ripartite, tra i Comuni interessati, in maniera direttamente proporzionale alla misura del fabbisogno insoddisfatto rilevato in ogni Comune.

In ogni altro caso le economie accertate e non utilizzate si aggiungono alle risorse disponibili per il riparto dell'annualità successiva.

5. REQUISITI DI ACCESSO AI CONTRIBUTI (REQUISITI SOGGETTIVI)

I Comuni, nel consentire l'accesso ai contributi nei limiti delle risorse assegnate, verificano che per il richiedente ovvero all'interno del nucleo familiare, destinatario della intimazione di sfratto per morosità



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

incolpevole alla data di presentazione della domanda, si siano verificate le condizioni di perdita o consistente riduzione della capacità reddituale (*art. 2 comma 1 DM 30 marzo 2016 GU 25 luglio 2016*).

A titolo esemplificativo e non esaustivo le condizioni possono essere dovute a (*art. 2 comma 2 DM 30 marzo 2016 GU 25 luglio 2016*):

- Perdita di lavoro per licenziamento;
- Accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- Cassa integrazione ordinaria e straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- Cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- Mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipico;
- Malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo o la necessità dell'impegno di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

Il Comune verifica inoltre che il richiedente (*art. 3 commi 1 e 2 DM 30 marzo 2016 GU 25 luglio 2016*):

- a) Abbia un reddito I.S.E. non superiore ad € 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad € 26.000,00;
- b) Sia destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;
- c) Sia titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (*ad esclusione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9*) e risieda nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;
- d) Abbia cittadinanza italiana, di un paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, possieda un regolare titolo di soggiorno;
- e) Non sia titolare, come tutti gli altri componenti del nucleo familiare, di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del nucleo familiare.

6. FINALIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI ED ENTITA'

7. Il Comune può graduare l'entità del contributo nei limiti massimi indicati nella tabella che segue in funzione di:

- incidenza della perdita di reddito rispetto al reddito complessivo;
- entità dei canoni mensili non corrisposti/numero di mensilità non corrisposte;
- importo del canone di locazione.

I Comuni, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, concedono i contributi per (*art. 5 DM 30 marzo 2016 GU 25 luglio 2016*) nei limiti e per le finalità di seguito indicati:

Finalità	Contributo
a) Sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni 2, con contestuale rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile	Il contributo non può essere superiore all'importo dell'insoluto con un massimo di € 8.000,00
b) Ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario dell'immobile con-	Il contributo è graduato in funzione dell'entità del differimento

Handwritten signature/initials



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

senta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole	dell'esecuzione del provvedimento di sfratto con un minimo di 6 mesi e dell'importo del canone mensile. L'importo massimo del contributo non può superare € 6.000,00
c) Assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione	Il contributo non può essere superiore all'importo di 3 mensilità con un massimo di € 1.800,00
d) Assicurare il versamento di un numero di mensilità relative a un nuovo contratto di locazione stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge 431/98 e ss.mm.ii. (<i>canone concordato</i>).	Il contributo, determinato in relazione al canone mensile, può essere riconosciuto per un importo massimo di € 12.000,00

L'importo massimo di contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole accertata e da utilizzare per le finalità a), b), c), d) non può comunque superare l'importo massimo complessivo di € 12.000,00 (art. 4 DM 30 marzo 2016 GU 25 luglio 2016).

Qualora il Comune assegni il contributo di cui alla lettera d), all'atto della stipula del nuovo contratto, questo può essere liquidato per un importo corrispondente a 6 mensilità. Successivamente l'erogazione avverrà con cadenza trimestrale posticipata previa verifica del mantenimento della residenza del conduttore nell'alloggio oggetto del contratto. Il Comune verifica altresì semestralmente l'incidenza del canone di locazione sull'ISEE del nucleo familiare.

Qualora, in occasione della predetta verifica, il Comune accerti che l'incidenza del canone di locazione sull'ISEE del nucleo familiare si è ridotta in misura significativa rispetto alla situazione esistente all'epoca della presentazione della domanda, il Comune procede ad una proporzionale riduzione del contributo nella misura da indicare nel Bando.

Laddove dai controlli esperiti si riscontri il venir meno del requisito della residenza nell'alloggio oggetto del contratto o che l'incidenza del canone sull'ISEE risulti inferiore al 15%, l'erogazione del contributo verrà interrotta.

Il contributo, pur essendo riconosciuto al conduttore richiedente il quale risulta a tutti gli effetti beneficiario della prestazione, è corrisposto direttamente al proprietario su delega del conduttore, sottoscritta al momento della richiesta di contributo.

8. GRADUAZIONE PROGRAMMATA DELL'INTERVENTO DELLA FORZA PUBBLICA

I Comuni adottano le misure necessarie per comunicare alle Prefetture – Uffici territoriali del Governo l'elenco dei soggetti richiedenti che abbiano i requisiti per l'accesso al contributo, per le valutazioni funzionali all'adozione delle misure di graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto (art. 6 DM 30 marzo 2016 GU 25 luglio 2016).

9. CONTROLLI

Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni presentate, e per assicurare la migliore destinazione delle risorse pubbliche, i Comuni sono tenuti ad effettuare controlli sulle certificazioni I.S.E. ed I.S.E.E. nella misura non inferiore al 10% delle certificazioni presentate.

10. MONITORAGGIO

I Comuni, al fine di consentire alla Regione di assicurare il monitoraggio predisposto dal MIT sia sull'utilizzo dei fondi assegnati che degli eventuali stanziamenti regionali provvedono ad inviare secondo la tempistica secondo **1 marzo, 1 giugno e 1 ottobre** secondo la scheda di monitoraggio.